

n. **68/2020** Ruolo Pre-C.P.



Tribunale di Milano
Sezione II[^] civile
Fallimentare

riunito in camera di consiglio in data **01.04.2021** con modalità da remoto, mediante applicativo *Teams*, nelle persone dei signori:

Dott.ssa Alida Paluchowski	Presidente
Dott.ssa Guendalina Pascale	Giudice
Dott. Luca Giani	Giudice relatore

ha pronunciato il seguente

DECRETO
EX ART. 163 L.F.

nel procedimento di concordato preventivo presentato

DA

NC CONSTRUCTION S.r.l. IN LIQUIDAZIONE, con sede in Milano, Via Antonio Tolomeo Trivulzio n. 1 e con sede operativa e amministrativa in Cento, Via F.lli Cairoli n. 6, n. REA Mi 1918437, C.F. e numero di iscrizione al Registro delle Imprese di Milano, Monza Brianza Lodi 06826900968, in persona del Liquidatore, Sig.ra Maria Maddalena Alabiso, nata a Vittoria il 20.05.1976 e residente a Cento, Via Giordano n. 24, rappresentata e difesa dall'Avv. Gennaro Tedesco (C.F. TDS-GNR55S14A128D), dall'Avv. Marco Oliva (C.F. LVOMRC85S19F205J) e dall'Avv. Edoardo Oliva (C.F. LVODRD85S19F205B) ed elettivamente domiciliata presso lo studio dei predetto difensori, in Milano, via Cino Del Duca n. 5, giusta procura agli atti

RICORRENTE

PREMESSO CHE

NC CONSTRUCTION S.r.l. IN LIQUIDAZIONE (di seguito, per brevità, "NC" o semplicemente "la proponente") ha depositato in data **21.08.2020** domanda di concordato con riserva ex art. 161 co. 6 L.F.;

seguivano:

- assegnazione di termine al 18.12.2020 per la presentazione di una proposta definitiva di concordato preventivo o di una domanda di omologa di accordi di ristrutturazione dei debiti;
- deposito della c.d. **proposta piena** di concordato in data 18.12.2020;
- *primo parere* del C.G. acquisito in data 21.01.2021;
- decreto interlocutorio collegiale emesso in data 28.01.2021 e comunicato in data 02.02.2021;
- **integrazione della proposta di concordato** del 17.02.2021 (con allegati doc.ti da 37 a 68);
- nota di deposito del 18.03.2021 avente ad oggetto la perizia aggiornata ed integrata dell'immobile di proprietà della società proponente;
- *secondo parere* del C.G. acquisito in data 22.03.2021 (corredato dalle produzioni documentali *sub* n.ri da 1 a 7);

**OSSERVA**

Il Collegio evidenzia preliminarmente, per chiarezza espositiva, che il contenuto della domanda di concordato sottoposta al presente vaglio è quella costituita dal deposito del 18.12.2020 come integrato con la nota a chiarimenti del 17.02.2021, con la specifica che le cifre “corrette” sono quelle indicate dal CG nel “secondo parere” (ivi evidenziate in colore rosso).

Tanto premesso, si osserva che dalla documentazione e dagli elementi acquisiti nel corso dell’istruttoria risulta che la domanda risponda alle condizioni richieste dall’art. 160 l. fall., e in particolare:

la società ricorrente è inquadrabile quale impresa assoggettabile al fallimento, in quanto presenta i **requisiti dimensionali** di cui all’art. 1 L.F., come da documentazione di bilancio, agli atti (Cfr. bilanci relativi agli esercizi al 31.12.2017, 31.12.2018 e 31.12.2019); trattasi di **impresa commerciale** costituita nell’anno 2009 (ed ora in liquidazione) avente il seguente oggetto sociale:

“- *montaggi meccanici, costruzioni e montaggi di impianti industriali nel campo della meccanica, con esclusione dell’attività di installazione impianti prevista dal D.M. 37/08;*
- *realizzazioni meccaniche e metalliche, lavori di verniciatura, smerigliatura e sabbiatura;*
- *manutenzione ordinaria e straordinaria di impianti metalmeccanici;*
- *lavori edili per costruzioni di edifici, strade, ponti etc.;*
- *installazione e manutenzione di impianti elettrici ed idraulici;*
- *fornitura di servizi ed organizzazione tecnica a supporto dell’attività di progettazione e consulenza professionale espletata da professionisti estranei o soci della società nel campo dell’energia civile, idraulica, industriale;*
- *installazione e manutenzione di impianti fotovoltaici”;*

la proponente si trova in una situazione di crisi, se non di insolvenza, ampiamente argomentata dalla stessa ricorrente e deducibile -secondo quanto meglio prospettato nella domanda piena di concordato- dalla cessazione del contratto di manutenzione da parte del cliente “storico” (Ducati Motor Holding S.p.A.) che sino a quell’anno aveva garantito alla NC una consistente entrata annua, consentendone il pagamento dei costi di struttura e considerato che: “La contrazione del giro d’affari ha avuto un ulteriore peggioramento nel corso dell’esercizio 2019, che si è concluso con un fatturato di soli € 350.199,00, il che ha indotto l’amministratore a ridimensionare in modo drastico i costi della struttura, riducendo il personale dipendente da 11 a 5 unità. Il Sig. Giuseppe Maganuco, dipendente della società sin dalla costituzione con la mansione di responsabile tecnico e produttivo, per ridurre i costi fissi ha optato per un contratto di lavoro a part time, continuando, peraltro, a svolgere la propria attività a tempo pieno. La situazione di emergenza sanitaria, che dalla fine del mese di marzo del corrente anno ha comportato la sospensione dell’attività produttiva, ha aggravato ulteriormente la già precaria situazione economico finanziaria della NC Construction S.r.l. e i soci della stessa, dopo aver preso atto della perdita di € 915.117,00 registrata nell’esercizio 2019 e dello scioglimento ex lege della società così come previsto dall’art. 2484 n. 4 c.c., hanno nominato liquidatore la Sig.ra Maria Maddalena Alabiso” (Cfr. paragrafo 2.4. del ricorso);

-l’impresa è attualmente condotta in affitto in forza di contratto stipulato *ante* domanda prenotativa di concordato (in data 07.07.2020) con Giuseppe Maganuco (quale affittuario),



dipendente della società *ut supra* riferito, nonché marito della liquidatrice, sig.ra Maria Maddalena Alabiso e proprietario del 10% del capitale sociale della predetta società; i tre dipendenti ancora rimasti in forza sono, quindi, passati alle dipendenze dell'affittuario con l'accollo, da parte di quest'ultimo, del relativo TFR maturato sino alla data del predetto contratto.

La documentazione di rito prevista dall'art. 161 l. fall. e prodotta, con la proposta c.d. piena e mediante le integrazioni come richiamate in premessa, fornisce sufficienti elementi positivi per il giudizio a cognizione sommaria richiesto in questa sede; giudizio destinato a subire un riesame approfondito e circostanziato nell'ulteriore corso della procedura, sulla scorta degli accertamenti devoluti al C.G..

In particolare:

- a) il ricorso è stato debitamente sottoscritto dal legale rappresentante e liquidatore della società ricorrente; munito dei necessari poteri in forza di delibera assunta in data 22.07.2020 avanti al Notaio Paola Avondola (Cfr. doc. n. 1, fasc. ricorrente);
- b) il ricorso contiene una relazione sulla situazione patrimoniale, economica e finanziaria dell'impresa, da ultimo, aggiornata al 30.11.2020;
- c) sono stati prodotti uno stato analitico ed estimativo delle attività e l'elenco dei creditori;

La proposta concordataria è accompagnata:

da relazione di attestazione rilasciata dal **dott. Marco Retazzi** in data 17.12.2020 (Cfr. **doc. 36**, fasc. ricorrente), ai sensi dell'**art. 161, comma 3, L.F.** (in ordine alla veridicità dei dati aziendali e della fattibilità del piano);

seguiva l'**integrazione della attestazione** come allegata alla nota integrativa del 17.02.2021 (Cfr. **doc. 37**).

La proposta concordataria è di natura **liquidatoria** (e tanto anche volendo accedere alla tesi del c.d. concordato misto atteso che, nella specie, la componente derivante dalla cessione dell'immobile come da piano, *ut infra*, costituisce quasi esclusivamente il fabbisogno concordatario, risultando esigua la componente derivante dai canoni percepenti in forza del contratto di affitto del ramo di azienda nella fase interinale in costanza di piano, prima cioè della vendita dell'azienda stessa).

La proposta “definitiva” ed oggetto di attestazione prevede il soddisfacimento del ceto chirografario della misura del 23,69% (best case) in del 20% (worst case).

Per completezza di informazione si osserva che, come emerso dalla (prima) attestazione, la **originaria previsione del 27%** in favore del ceto chirografario è **stata prudenzialmente ridotta** e nella proposta definitiva di cui alla nota integrativa del 17.02.2021 NC ha esposto la predetta aliquota del **23,69%**, con la precisazione che la società proponente ha, comunque, assunto **l'espresso impegno di garantire in favore del ceto chirografario la percentuale (minima) del 20% di soddisfacimento** (quale *worst case*), come prescritto dall'art. 160 ult. co. L.F., come da dichiarazione, agli atti, all'uopo sottoscritta dal l.r. e liquidatore della società.

Va da sé che in caso di maggior realizzo (*best case*) la società proponente provvederà al soddisfacimento del ceto chirografario sino alla misura del 23,69% indicata nella proposta in definitiva qui in esame.



La proposta liquidatoria prevede, in sintesi, **la cessione dei beni di pertinenza di NC, all'esito di procedura competitiva**, costituiti:
dall'immobile di proprietà sito in Cento (FE), acquistato nell'anno 2013;
dall'azienda (attualmente condotta in affitto);
dal saldo di c/c;
da n. 50 azioni BCE.

Con riferimento all'**ATTIVO** e al **PASSIVO**, per chiarezza espositiva, **si utilizzano** al fine della presente fase **i valori esposti dal C.G. nelle tabelle "rettificate"** di pag. 10 del "secondo parere", risultando corrette quelle **in colore rosso**, emendando l'errore numerico contenuto nella seconda integrazione di NC è così:

Tabella n. 1

ATTIVO	
Cassa	54.981,00
Canoni per affitto azienda	64.000,00
Cessione azienda	70.000,00
Cessione autovettura	6.000,00
Cessione immobile	630.000,00
Cessione azioni BCE	2.882,00
	827.863,00

Tabella n. 2

PASSIVO	PRIVILEGIO	CHIROGRAFO
Debiti verso fornitori	46.234,21 / 46.234,21	397.446,09 / 397.446,09
Debiti verso istituti di credito	140.196,34 / 140.196,34	447.136,78 / 447.136,78
Debiti verso dipendenti	27.972,60 / 27.972,60	
Debiti verso professionisti	11.519,02 / 11.519,02	
Debiti tributari	199.223,58 / 199.223,58	
Debiti previdenziali	68.839,71 / 68.839,71	
Fondo spese di giustizia	91.035,00 / 98.832,55	
Fondo rischi (pass.privileg.)	20.000,00 / 30.000,00	
Fondo rischi (pass.chirograf.)		20.000,00 / 40.000,00
	605.020,46 / 622.818,01	864.582,87 / 884.582,87



Le cifre così modificate portano al seguente prospetto:

attivo realizzabile	827.863,00
Privilegio + Predeuzione	- 622.818,01
residuo (a)	205.044,99
chirografo (b) :	884.582,87
Percentuale di soddisfacimento del chirografo: a/b	23,18%
residuo disponibile per eventuali sopravvenienze passive e per soddisfare il 20% del chirografo :	28.127,99

Muovendo dai dati rettificati che precedono, le percentuali di soddisfacimento del ceto creditorio della proposta possono essere così compendiate:

-**pagamento integrale** (100%) delle spese di **prededuzione** e dei **creditori privilegiati**;
-soddisfacimento dei creditori **chirografari** nella misura del **23,69%** (**e comunque non inferiore al 20%**, come precisato alle pagine che precedono).

Con riferimento a tale percentuale di soddisfacimento preme, infatti, osservare che l'originaria previsione (al ribasso) riportata dal C.G. nel "primo parere" pari al 18,21% (quale *worst case*) discendeva dal fatto che nel computo delle spese in prededuzione fosse stato compreso il corrispettivo del liquidatore; costo che deve, invece, considerarsi "azzerato", in ragione della proposta di NC di nomina di professionista che intenda rinunciare al proprio corrispettivo, pur con le precisazioni di cui *infra* quanto alla sua concreta designazione;

il fabbisogno concordatario discende dal realizzo degli *asset* come da Tabella n. 1 che precede.

La proposta di concordato **non prevede la suddivisioni in classi.**

La durata complessiva del piano è prevista in **tre anni** (Cfr. pag. 13 attestazione);

E segnatamente la proponente ha prospettato un arco temporale sino al 31.12.2023, con omologazione prevista entro il 30.06.2021;

il pagamento dei creditori, secondo l'ordine delle prelazione, è stato previsto a far tempo dal luglio 2023 e con pagamento entro il 31.12.2023; arco temporale che verrà quindi compiutamente individuato, con aggiornamento del termine finale in ragione della effettiva data in cui interverrà l'eventuale omologa.

***In ordine alle criticità della originaria proposta***

Il Collegio dà atto che le criticità evidenziate nel provvedimento interlocutorio collegiale del 28.01.2021, come in premessa, possano ritenersi superate e così:

-con riferimento alla **percentuale (minima) di soddisfacimento del ceto creditorio** è pervenuta espressa dichiarazione da parte della società proponente a garanzia di siffatto impegno (Cfr. doc. 1 allegato al “primo parere” del C.G.);

-è stata depositata **offerta irrevocabile di acquisto del ramo di azienda** per il corrispettivo di **euro 70.000,00** (Cfr. doc. 42, fasc. proponente, migliorativa della originaria offerta contenuta nel contratto di affitto di ramo di azienda) e con validità sino al 31.12.2023 ed è già stata versata cauzione di euro 7.000,00, pari al 10% del valore di acquisto e ferma la previsione dell’avvio di procedura competitiva ex art. 163 bis L.F..

Il Collegio preso atto del versamento della cauzione dispone che la stessa (attualmente accreditata sul c/c della società, come riferito da quest’ultima nella memoria integrativa) venga versata direttamente sul c/c della Procedura;

-in relazione all’**attivo immobiliare** sono stati depositati dalla società proponente gli elaborati peritali richiesti; con riferimento all’attivo concordatario, il Collegio osserva infatti come debbano ritenersi superate le criticità evidenziate nel decreto interlocutorio del 28.01.2021-02.02.2021 nonché nel “primo parere” del C.G. circa la lacuna della documentazione offerta a corredo della stima del compendio immobiliare costituente l’*asset* principale su cui poggia il concordato in esame.

Ebbene, come evidenziato anche dal C.G. nel “secondo parere”, la **perizia** allegata da NC (corredata da dichiarazione di conformità edilizia-urbanistica Cfr. doc.ti 1 e 2 allegati al predetto “secondo parere”) ha colmato le lacune evidenziate (ed in particolare la mancata indicazione del metodo di calcolo assunto), esponendo la metodologia utilizzata per la determinazione della stima del compendio pari ad **euro 744.800,00**.

Come precisato anche **nella attestazione integrativa** NC ha già operato uno *stress test esponendo nel piano, in un’ottica prudenziale, il minor valore di euro 630.000,00 quale valore di mercato del compendio immobiliare da porre in vendita, quale abbattimento che tiene conto della situazione contingente, pur specificando il perito nell’elaborato citato che il fabbricato risulta di livello qualitativo superiore agli *standard* della zona; si precisa inoltre che l’attuale affittuario del ramo di azienda ha assunto l’impegno di liberare il compendio in oggetto entro 90 giorni dalla richiesta di liberazione;*

-**in ordine alla autovettura** (Mercedes tg FR 836 KR) oggetto di contratto di leasing, si dà atto che il predetto bene mobile è ricompreso nel perimetro di cui al contratto di affitto di ramo di azienda (Cfr. doc. 15, fasc. ricorrente).

L’attuale affittuario in ragione delle previsioni contrattuali è subentrato temporaneamente nel predetto contratto, con conseguente assunzione dei canoni mensili in scadenza.

Come specificato dalla società proponente il piano di ammortamento prevede il pagamento l’importo di euro 9.029.01 a titolo di riscatto (Cfr. doc. 67 fasc. ricorrente).

Come da precisazioni fornite dal CG e sulla scorta dell’attivo come riepilogato nella Tabella n. 1 riportata alle pagine che precedono, l’affittuario ha formulato proposta di acquisto per l’azienda e per la vettura ha offerto il prezzo di riscatto, stimato in euro 6.000,00 quale



apporto da sommarsi all'offerta (euro 70.000,00) afferente l'azienda e comprensiva dei restanti beni mobili di proprietà di NC che la compongono.

Tanto premesso, preme precisarsi che nella ricerca di interessati all'acquisto del compendio aziendale dovrà considerarsi anche il bene in questione ed il prezzo di riscatto proposto (ferme le verifiche ed aggiornamenti in tema da parte del C.G.), atteso che tale bene mobile registrato (ancorché in leasing) risulta ricompreso nel perimetro aziendale costituente un lotto unico; ne discende che dovrà essere esperito un tentativo di ricerca di interessati e - nell'ipotesi di aggiudicazione a soggetto diverso dall'affittuario - l'offerta di acquisto del c.d. lotto unico comprenderà l'acquisto, a mezzo versamento del prezzo di riscatto dell'autovettura in esame, essendo evidentemente precluso, in siffatto scenario, l'ammissibilità di una vendita diretta atomistica a trattativa privata in favore dell'affittuario, ove non risultante l'aggiudicatario definitivo dell'azienda;

-con riferimento alla **posta "TFR"** la società proponente ha provveduto ad un aumento del "fondo rischi privilegiato" (incrementandolo da euro 20.000,00 ad euro 40.000,00) ed il C.G. nel "secondo parere" ha concluso per la congruità di tale importo;

-la società proponente ha fornito i chiarimenti richiesti con riguardo all'**ammontare dei canoni di affitto** che la società affittuaria è tenuta a versare in costanza di piano sino alla vendita dell'azienda stante la previsione contrattuale di riduzione dell'attivo concordatario a seconda del mese in cui avverrà la vendita dell'immobile (e segnatamente il contratto di affitto di azienda prevede che il canone mensile si riduca di euro 800,00 nel caso in cui l'immobile venga venduto e l'affitto di azienda consideri solo macchinari e dipendenti).

Il Curatore sulla scorta delle evidenze offerte dalla società proponente e in ragione della previsione che non si riesca realisticamente ad addivenire alla messa sul mercato del bene prima del mese di settembre 2021 (considerati i tempi tecnici occorrendi per l'eventuale omologa), ha fornito a pag. 4 del "secondo parere" un prospetto dal quale si evince la riduzione dell'attivo per riduzione del canone di affitto e, nel contempo, il *surplus* dell'attivo discendente dall'anticipata alienazione dell'immobile rispetto all'orizzonte temporale di fine piano, così concludendo il C.G.: *"il surplus di euro 120.000,00 (cioè: 750.000,00 valore di vendita dell'immobile meno 630.000,00 valore di vendita da piano concordatario) copre abbondantemente la riduzione dell'attivo concordatario provocata dalla diminuzione dei canoni (che sarebbe pari nella sua massima manifestazione, ad euro 16.800,00). E così via, sino al tentativo di vendita ad euro 630.000,00"*;

-con riferimento all'**esposizione debitoria verso i fornitori**.

Il Collegio prende atto dell'incremento del fondo appostato per la causale in oggetto, come da memoria integrativa e come da vaglio di congruità espresso dal C.G. nel secondo parere;

-in ordine alla "**posizione Comune di Ferrara**", all'esito dei chiarimenti richiesti con il decreto collegiale richiamato in premessa e alla successiva interlocuzione tra la società proponente e il C.G. (Cfr. pagg. 8 e 9 del "secondo parere") si osserva che la posta passiva nei confronti del predetto Comune, pur contestata da parte proponente, è stata determinata in **euro 55.258,50**, di cui euro 16.656,50 a titolo di penale per ritardata consegna dei lavori ed euro 38.602,18 per voci varie.

La società proponente ha riferito che il Comune non avrebbe richiesto il pagamento di tale posta creditoria.



Il C.G. nel predetto parere ha precisato che tale posta passiva, in caso di avvio di iniziative giudiziarie da parte del Comune e in ipotesi di soccombenza di NC troverebbe soddisfacimento dal *surplus* di attivo stimabile a fine piano ove si legge: *“L’importo residuo di euro 28.127,99 consentirebbe anche di onorare il 20% del debito chirografario nei confronti del Comune di Ferrara, nel caso in cui la società soccombesse in una causa (euro 11.056,00) e le relative spese legali”*.

Il Collegio evidenzia, pertanto, che la posta in passivo in commento debba essere considerata ai fini della proposta concordataria, quale “credito contestato chirografario” e pertanto si dispone che venga appostato un fondo rischi specifico pari alla passività in commento, la cui copertura, come osservato dal C.G. nel predetto parere è rappresentata dal citato *surplus*.

Il C.G. in sede di circolarizzazione dovrà acquisire il riscontro da parte del predetto Comune e, in caso affermativo, il fondo specifico nella misura determinata dal C.G. servirà, quindi, per coprire l’eventuale pagamento del Comune con moneta chirografaria, sicché si reputa che l’importo indicato dal C.G. sia ampiamente capiente, atteso che dovrà comunque operare la falcidia concordataria.

Ad ulteriori conforto dei chiarimenti resi da NC si richiama il contenuto della attestazione integrativa, ove il C.G. ha concluso per la convenienza della proposta concordataria rispetto allo scenario fallimentare.

-con riferimento alla procedura di vendita dell’asset immobiliare

come ribadito nella attestazione integrativa (Cfr. pag. 3) la proposta di concordato poggia sulla previsione che il realizzo dell’immobile avvenga secondo i seguenti scenari alternativi:

- per euro 690.000,00 laddove venduto dopo il dodicesimo mese ma entro il ventiquattresimo mese dall’omologa;
- per euro 630.000,00 laddove venduto dopo il veniquattresimo mese dall’omologa;

In tema, l’attestatore anche nella integrazione depositata ha confermato le assunzioni di piano e i valori sopra esposti così concludendo: *“Si conferma pertanto che quanto verrà verosimilmente ricavato dalla vendita dell’immobile, entro 36 mesi dall’omologa, consentirà, anche grazie alle modalità di vendita prospettate dal Ricorrente, di far fronte al pagamento delle spese prededucibili, del creditore ipotecario, degli ulteriori crediti privilegiati, con il residuo (variabile a seconda dei valori di collocazione del bene) da destinare a soddisfazione dei creditori chirografari”* e ancora: *“(…) chi scrive ritiene possibile e probabile che nell’arco del triennio il bene possa essere collocato ad un valore pari al 83% o 92% del suo attuale valore di mercato, confidando anche in una generale ripresa economica globale, fattispecie che è lecito attendersi dopo gli stress economici subiti negli anni, da ultimo quello dovuto alla pandemia da Covid”* e concludendo per *“la fattibilità del Piano, anche con riferimento all’orizzonte temporale dello stesso (ossia 3 anni dall’omologa, inizialmente prevista entro il I semestre 2021) e [richiamando] quanto già esposto in calce alla relazione ex art. 161 co. 3 L.F. depositata in data 17 dicembre 2020, cui si rimanda”*.

Quanto alle modalità di vendita, il Collegio, ai fini del presente vaglio, si limita ad evidenziare che nulla osta ad avvalersi di agenzia immobiliare (senza oneri e costi a carico della Procedura, come specificato nella proposta di concordato) per la ricerca di interessati



all'acquisto dell'*asset* immobiliare, mediante quindi mandato per la ricerca di interessati che verrà sottoscritto congiuntamente dalla società e dal C.G.; una volta reperito l'interessato si darà avvio alle procedura competitiva di vendita, a mente dell'art. 182 L.F. e tanto al fine di conseguire il miglior realizzo nell'interesse della massa dei creditori, essendo, invece, preclusa la vendita diretta all'interessato in violazione della disciplina competitiva.

In ordine alle spese di procedura e alla designazione del Liquidatore

La stima delle spese in oggetto è stata esposta nella proposta di concordato ed il C.G. nel "secondo parere" ha concluso per la congruità dell'importo indicato.

Si consideri, in particolare, che la società proponente ha rappresentato la volontà di proporre un liquidatore in possesso dei requisiti di cui all'art. 28 L.F., con rinuncia al relativo compenso (Cfr. doc. 7 allegato al secondo parere del C.G.), quale soluzione evidentemente conveniente per la Procedura in un'ottica di contenimento dei costi, diversamente dovendo essere incrementato il fondo attualmente appostato.

Il Collegio evidenzia, tuttavia, che l'incarico non possa essere -in concreto- assunto dal professionista indicato dalla società (dott. Francesco Alabiso) in quanto fratello del l.r. e liquidatore e ravvisandosi pertanto un'ipotesi di conflitto di interessi a mente del già citato art. 28 L.F., ostativa alla nomina.

Si dispone, pertanto, che NC provveda con sollecitudine e, al più tardi, prima del deposito della relazione ex art. 172 L.F. da parte del C.G., alla designazione di altro professionista a parità di condizioni (rinuncia al compenso e requisiti soggettivi ex art. 28 L.F.), diversamente dovrà NC liberare ulteriori risorse per fornire la provvista per la liquidazione del compenso del liquidatore nominando dal Tribunale, come da importi esposti dal C.G. nel primo parere.

In ordine alla procedura ex art. 163 bis L.F.

Come esposto in apertura la proposta di concordato è caratterizzata dalla offerta irrevocabile di acquisto con riferimento al ramo di azienda attualmente condotto in affitto (Cfr. proposta irrevocabile sub doc. n. 42 allegato alla nota integrativa di concordato del 17.02.2021) verso un corrispettivo in denaro per l'azienda-bene, come meglio individuato e descritto nel piano ed oggetto di **perizia** (Cfr. **doc. 18** fasc. ricorrente allegato alla proposta di concordato del 18.12.2020), nonché offerta del prezzo di riscatto della vettura in leasing per euro 6.000,00 come meglio illustrato alle pagine che precedono (Cfr. doc.ti 66, 67 e 68 , fasc. ricorrente, quanto ai dati di interesse afferenti la determinazione del corrispettivo per il riscatto); occorre pertanto ai sensi dell'art. 163 bis e 182 co. 5 L.F. procedere alla apertura di una procedura competitiva.

In proposito, il Collegio richiamando il proprio orientamento reputa nel caso in esame di dover sondare il mercato alla ricerca di soggetti interessati all'acquisto del predetto ramo di azienda con procedura competitiva ex art. 163 bis LF, riservando all'esito di tale operazione la determinazione delle specifiche condizioni e garanzie di vendita con successivo proprio decreto.

Quanto alle modalità, si ritiene già in questa sede di dover indicare come modalità più idonea per sondare il mercato alla ricerca di potenziali acquirenti quella della pubblicazione sia sul Portale delle Vendite per un lasso di tempo di almeno 30 giorni, sia su un quotidiano a tiratura



nazionale (con nr. una uscita) da individuarsi nel quotidiano *Il Sole 24 Ore* nonché sul relativo sito (salvo diverse indicazioni del C.G.), oltre che su siti specializzati da individuarsi tra quelli autorizzati ai sensi del D.M. 31/10/2006 (Enti.tribunali.it; Astegiudiziarie.it; Gobid.it) e su eventuali siti e/o riviste e/o quotidiani di categoria di settore, come da dispositivo, di un invito ad offrire, dando la possibilità agli interessati, previa registrazione e sottoscrizione di un impegno di riservatezza, di accedere ad una *data room* con i documenti forniti dalla società e con oneri e spese a carico della società proponente, così da permettere la consultazione dei dati di interesse, ivi inclusa la perizia sopra richiamata, nonché la documentazione di interesse.

Alla luce delle considerazioni che precedono la debitrice può essere ammessa alla procedura di concordato.

Nell'ambito degli accertamenti demandati al C.G., al fine della formazione consapevole ed informata del consenso del ceto creditorio, dovrà essere meglio valutata comparativamente anche la convenienza della opzione proposta rispetto alle alternative percorribili, in particolare a quella fallimentare con le sue potenzialità ivi comprese le possibili azioni instaurabili.

P.Q.M.

visto gli art. 160, 161, 163, 163-bis, 166 L.F.

- 1) **DICHIARA APERTA** la procedura di concordato preventivo proposta dall'impresa **NC CONSTRUCTION S.r.l. IN LIQUIDAZIONE**, con sede in Milano, Via Antonio Tolomeo Trivulzio n. 1, quale procedura principale;
- 2) **DELEGA** alla procedura il dott. Luca Giani;
- 3) **ORDINA** la convocazione dell'adunanza dei creditori dinanzi al giudice delegato per la data del **7 luglio 2021** alle ore 10,30, fissando il termine di giorni 30 dalla data del presente decreto per la comunicazione della data di adunanza, del decreto di ammissione ai creditori sociali, unitamente alla proposta di concordato, che si terrà - salvo nuove disposizioni e prescrizioni sanitarie da emergenza covid-19- presso l'**Aula B** (c.d. aula concordati), primo piano-lato San Barnaba, con accesso consentito muniti di presidi di sicurezza individuale (mascherina chirurgica e gel per la disinfezione delle mani) e mantenendo distanza di sicurezza secondo le indicazioni che verranno impartite in udienza;
- 4) **RAMMENTA**:
 - a) che la relazione del Commissario Giudiziale ex art. 172 L.F. dovrà essere depositata 45 giorni prima dell'adunanza in cancelleria (e quindi in data: 21.05.2021) e dovrà essere comunicata ai creditori;
 - b) che non saranno considerati validi i voti pervenuti prima del deposito della relazione ex 172 L.F. essendo tale modalità di voto incompatibile con un consenso informato
- 5) **RAMMENTA** che ai medesimi devono essere eseguite le comunicazioni ai sensi della legge sull'agenda digitale, n. 221/2012 di conversione del decreto n. 179 del 2012¹;

¹ Si rammenta che dopo la comunicazione dell'indirizzo PEC del commissario al Registro delle Imprese entro dieci giorni dalla nomina, va redatto l'avviso ex art. 171 L.F. che deve contenere :

- 1) la data dell'adunanza ,
- 2) copia integrale della proposta di concordato e del decreto di ammissione,
- 3) l'indirizzo di posta elettronica certificata del commissario ;

L'invito a ciascun creditore a comunicare entro il termine di 15 giorni l'indirizzo PEC al quale intende ricevere le comunicazioni, e solo ove lo stesso non sia comunicato né reperibile *aliunde* presso il Registro delle Imprese l'avviso che si provvederà a depositare le comunicazioni in cancelleria con effetto liberatorio.



- 6) **NOMINA** Commissario Giudiziale la dott.ssa ANNAMARIA ANTONELLI;
- 7) **STABILISCE** il termine di giorni quindici da oggi per il deposito da parte della ricorrente e della somma di euro 19.500,00, pari al 20% delle spese che si presumono necessarie per l'intera procedura, al netto delle spese già versate per la fase di cui al 161 sesto comma l.f., mediante versamento sul conto corrente intestato alla procedura, chiarendo che il residuo andrà versato entro la data di scadenza del parere commissariale ex art. 180 L.F.;
- 8) **DISPONE** che la società in concordato metta subito a disposizione del Commissario Giudiziale le scritture contabili per gli adempimenti di annotazione di cui all'art. 170 l.f.;
- 9) **DISPONE** che la medesima concordataria consegni al Commissario Giudiziale, entro e non oltre 7 giorni dalla comunicazione del presente decreto di ammissione, copia informatica o su supporto analogico delle scritture contabili e fiscali obbligatorie, per le finalità di cui all'art. 165 terzo e quarto comma; che il presente decreto sia pubblicato e notificato nelle forme previste dall'art. 166 l. fall., nonché mediante inserzione sia sul sito *internet* del Tribunale di Milano sia sul seguente giornale il Sole24Ore; e che il Commissario Giudiziale notifichi, a norma degli artt. 88 e 166 l. fall., un estratto del presente decreto agli uffici competenti per l'annotazione sui pubblici registri;
- 10) **DISPONE** che il commissario giudiziale nominato provveda, previa accettazione dell'incarico, a pubblicare quanto prima (indicativamente dal 19.04.2021), tramite inserimento nel sito del Tribunale, sul Portale delle Vendite Pubbliche e sul giornale a tiratura nazionale *Il SOLE 24 ORE* (per nr. una uscita) e sul relativo sito (*salvo diverse indicazioni del C.G.*), nonché per almeno 30 giorni anche su siti specializzati da individuarsi tra quelli autorizzati ai sensi del D.M. 31/10/2006 (Entitribunali.it; Astegiudiziarie.it; Gobid.it) e su eventuali siti e/o riviste e/o quotidiani di categoria di settore - comunicando l'indirizzo PEC ove sarà disponibile la documentazione di interesse e dando la possibilità agli interessati, previa registrazione e sottoscrizione di un impegno di riservatezza, di accedere ad una *data room* creata e gestita a cura del Commissario, con i documenti forniti dalla società e con oneri e spese a carico di quest'ultima, così da permettere la consultazione dei dati di interesse - l'invito a manifestare interesse all'acquisto dell'azienda a condizioni migliorative rispetto all'offerta/offerte in atti, ivi inclusa la perizia dell'azienda, come meglio descritta in narrativa;
- 11) **DISPONE** che la cauzione già versata su c/c della società proponente dall'affittuario in ragione dell'offerta irrevocabile di acquisto del ramo di azienda venga versata direttamente sul c/c della Procedura;
- 12) **DISPONE** come meglio descritto in narrativa che N.C. proceda alla indicazione di altro professionista quale proponendo liquidatore, in caso di omologa, stante la sussistenza di ragioni di conflitto di interessi quanto al soggetto originariamente menzionato e, in caso contrario, invitando alla integrazione del fondo spese giustizia secondo le indicazioni espresse dal C.G. nei pareri, agli atti, onde consentire al C.G. di riferire a riguardo alla scadenza del termine per il deposito della relazione ex art. 172 L.F..

Così deciso in Milano, nella camera di consiglio della Seconda Sezione Civile-Stanza Virtuale *Teams*, in data 01.04.2021.

Il Giudice Estensore
dott. Luca Giani

Il Presidente
dott.ssa Alida Paluchowski